

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 632/2011 DELLA COMMISSIONE

del 29 giugno 2011

recante deroga per il 2011 al regolamento (CE) n. 1067/2008 relativo all'apertura e alla gestione di contingenti tariffari per il frumento tenero di qualità diversa dalla qualità alta proveniente dai paesi terzi

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 144 in combinato disposto con l'articolo 4,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1067/2008 della Commissione, del 30 ottobre 2008, relativo all'apertura e alla gestione di contingenti tariffari per il frumento tenero di qualità diversa dalla qualità alta proveniente dai paesi terzi e recante deroga al regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ⁽²⁾ stabilisce che il contingente annuale d'importazione di 2 989 240 tonnellate è suddiviso in tre sottocontingenti: 572 000 tonnellate per gli Stati Uniti, 38 853 tonnellate per il Canada e 2 378 387 tonnellate per gli altri paesi terzi.
- (2) L'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1067/2008 prevede che il sottocontingente III di 2 378 387 tonnellate per gli altri paesi terzi è diviso in quattro sottoperiodi trimestrali, riguardanti in particolare il sottoperiodo 3 che va dal 1° luglio al 30 settembre per un quantitativo di 594 597 tonnellate e il sottoperiodo 4 che va dal 1° ottobre al 31 dicembre per un quantitativo di 594 596 tonnellate.
- (3) Al fine di promuovere per il 2011, tenuto conto della situazione del mercato, un approvvigionamento fluido del mercato dell'Unione in cereali che rientri nel sotto-

contingente III, occorre riunire il sottoperiodo 3 e il sottoperiodo 4 in un unico sottoperiodo, riguardante il quantitativo totale dei sottoperiodi 3 e 4, vale a dire 1 189 193 tonnellate.

- (4) È quindi opportuno derogare al regolamento (CE) n. 1067/2008 per l'anno 2011.
- (5) Ai fini di un'efficace gestione della procedura di rilascio dei titoli di importazione a partire dal 1° luglio 2011, il presente regolamento deve entrare in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
- (6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In deroga all'articolo 3, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (CE) n. 1067/2008, per il 2011 il sottoperiodo 3 si intende dal 1° luglio 2011 al 31 dicembre 2011 e riguarda il quantitativo di 1 189 193 tonnellate.

In deroga all'articolo 3, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (CE) n. 1067/2008, il sottoperiodo 4 è soppresso per il 2011.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica fino al 31 dicembre 2011.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 giugno 2011.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO

⁽¹⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 290 del 31.10.2008, pag. 3.